

La Commissione fu unanime nell'aderire agli altri articoli, eccettuati due punti.

Uno dei membri della Commissione non vorrebbe, che il relatore leggesse agli avvocati delle due parti anche il suo voto, ma solamente la relazione delle deduzioni delle parti, in fatto ed in diritto, e là dovesse arrestarsi; sembrandogli sconveniente che si palesino alle parti i voti dei singoli giudici. Ma gli altri membri della Commissione considerarono che senza conoscere le conclusioni del relatore, gli avvocati perderebbero tempo nel rettificare fatti, forse inconcludenti, e nell'andar in traccia, per la confutazione, di argomenti di diritto, che non avranno per avventura condotto il giudice al suo *opinamento*.

Ed appunto, come in qualche altro Stato si fa conoscere alle parti persino, in forma quasi di sentenza, un così detto *opinamento* del tribunale, il quale poi, dietro rettificazione delle parti, pronunzia definitivamente in prima istanza; non parve inconveniente che si facesse conoscere l'*opinamento* del relatore ai difensori, acciocchè questi possano rettificarlo, ed impedire che gli altri giudici prendano errore, seguendolo.

Il secondo punto del disparere è questo. Ammesso che si faccia conoscere il voto del relatore ai difensori, e che questi lo confutino, il proponente avvocato Benvenuti crede giusto di escludere il relatore dal formar parte del Consesso giudicante. Questo pensiero è espresso negli articoli 8 e 9.

Ma la maggioranza della Commissione trovò più sconveniente l'escludere dal Consesso quel giudice, che è più informato di tutti, e di annullare il suo voto, perchè combattuto dai difensori. Essa non trovò sufficiente ragione per tale annullamento nella possibile irritazione prodotta dalla opposizione incontrata, la quale possa rendere il relatore ostinato al primo voto.

La opposizione medesima è sempre sofferta in Consiglio; e l'essere fatta piuttosto dal giudice collega, che dal difensore, non è sì gran differenza da dover portar questa, direi quasi, pena in aggiunta, di escludere il relatore dal dare quel voto, che si volle udire prima.

La Commissione vi propone adunque di ammettere gli articoli 5, 6, 7, 8, 9, escluso l'allontanamento del relatore, di cui l'articolo 8, e l'ultimo periodo del 9. Essa ha creduto utile l'aggiunta di un altro articolo, che dia facoltà alle parti di mandare altri avvocati in luogo di quelli che il Tribunale avesse invitati per averli trovati sottoscritti nelle scritture giudiziali, o indicati nelle procure o sostituzioni.

La Commissione ha ridotti questi articoli in forma di legge da decretarsi dall'Assemblea con un *Considerando* che spieghi, come l'Assemblea non intende di far una legge completa sulla trattazione delle cause civili, che esigerebbe molto di più, ma solamente una legge, che tolga intanto uno dei più gravi inconvenienti, cioè la mancanza di vero *ascolto*, la mancanza di *oralità*.

« Considerando, che, se la trattazione delle cause civili merita una completa riforma, alla quale si darà opera, urge intanto di togliere il massimo inconveniente, cioè la mancanza di *oralità*, che è veramente mancanza di *ascolto* delle parti;